

AERONAUTICA MILITARE

CONSIGLIO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA

CASERTA 27, 28, 29 GENNAIO 2010

PROPOSTE DI CONCERTAZIONE

BIENNIO ECONOMICO 2008-2009

“BOZZA” - DOCUMENTO CATEGORIA “B”

- 1. TRATTAMENTO FISSO**
- 2. TRATTAMENTO ACCESSORIO**
- 3. INDENNITA' OPERATIVE**
- 4. TRATTAMENTO DI MISSIONE**
- 5. ORARIO DI LAVORO**

Roma, 2010

I DELEGATI CO.CE.R A.M.

FRANCO LEO

ANTONIO TOSIANI

SINESI COSIMO

CHINE' FERDINANDO

TRATTAMENTO FISSO

1. Previsione di automatismi biennali al fine di valorizzare l'anzianità di servizio.
2. Previsione di una 4^a fascia dell'Assegno Funzionale a 22 anni di Servizio Effettivo; (ANNESI 1 e 6)
3. Incremento del 15% della 1^a fascia dell'Assegno Funzionale a 32 anni; (ANNESSO 2)
4. A decorrere dal 31.12.2009, agli Ispettori Capo e qualifiche e gradi corrispondenti delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e delle Forze Armate che **maturano 18 anni di anzianità** nella qualifica o grado, è attribuito, dal giorno successivo al compimento del suddetto requisito, il trattamento economico (Parametro più Operativa) previsto per gli ispettori superiori – sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e qualifiche e gradi corrispondenti con più di 8 anni di anzianità nella medesima qualifica o grado .
5. A decorrere dal 31.12.09, agli Ispettori Capo e qualifiche e gradi corrispondenti delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e delle Forze Armate che **maturano 33 anni di anzianità** nella qualifica o grado, è attribuita, dal giorno successivo al compimento del suddetto requisito, il trattamento economico (Parametro più Operativa) previsto per i Luogotenenti – sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e qualifiche e gradi corrispondenti con più di 8 anni di anzianità nella medesima qualifica o grado.

TRATTAMENTO ACCESSORIO

1. F.E.S.I.

L'art. 5 del D.P.R. n° 52/2009 e l'art. 5 del D.P.R. n° 171/2007 sono sostituiti dal seguente:

1. Sono finalizzate al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali di ogni Forza Armata e dell'Area Interforze, nell'ambito delle rispettive quote di competenza definite con determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, le risorse derivanti da:
 - a. i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e limiti previsti dell'art. 43, comma 7, della Legge 27 Dicembre 1997 n° 449;
 - b. specifiche disposizioni normative che destinano risparmi per promuovere miglioramenti nell'efficienza dei servizi;
 - c. una corrispondente riduzione dal 10% al 25% per l'anno 2009 e, per gli anni successivi, una misura che, compatibilmente con l'attività operativa/addestrativa e salvo comprovate esigenze di impiego, **non può essere inferiore al 30%, individuata** con una apposita determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, dei fondi previsti dall'art. 9, comma 9, del D.P.R. 13 Giugno 2002, n° 163.
2. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

3. Nella definizione dei criteri di ripartizione delle somme destinate ai fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali sarà assicurato il ruolo della R.M. ai sensi della normativa vigente al momento della suddetta ripartizione.

4. Rimangono validi i commi 5-6 e 7 dell'art. 5 del D.P.R. n° 171/2007.

2. Compenso forfettario di guardia e d'impiego

1. L'art. 13, comma 1, del Decreto Presidente della Repubblica n° 52 del 16 aprile 2009 è sostituito dal seguente:

“ 3. A decorrere dal 1 gennaio 2003 al personale impiegato nei servizi armati e non di durata pari o superiori alle 24 ore, che per imprescindibili esigenze funzionali ovvero prima del trasferimento ad altro ente non possa fruire dei recuperi compensativi di cui all'articolo 11 comma 2, è corrisposto un compenso forfettario di guardia nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 2 per ogni otto ore servizio oltre l'orario di lavoro giornaliero.”

“ 4. Il compenso di cui al comma 3 è corrisposto in aggiunta alla giornata lavorativa di riposo psicofisico e al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora il servizio sia stato effettuato nelle predette giornate.

“ 5. Per servizi armati e non si intendono i servizi presidiari, di caserma e di guardia nonché tutte quelle attività che esulano comunque dalle normali attribuzioni derivanti dal proprio incarico, che per l'espletamento non richiedono specifiche professionalità da parte del personale e comunque è assicurato al personale, in via obbligatoria, quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del D.P.R. n.163/2002.”

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente D.P.R., il compenso forfettario di guardia, istituito con l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n.163, continua a essere corrisposto nelle nuove misure riportate nell'allegata tabella (ANNESSE 5) per ogni otto ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero. Tale adeguamento delle misure del compenso dovrà avvenire senza misure aggiuntive a carico delle Amministrazioni attraverso una ristrutturazione dei servizi armati e non..

3. Indennità di Rischio

Rivalutazione dell'indennità di maneggio valori di cassa e delle altre indennità di rischio;

INDENNITÀ OPERATIVE

1. Rivisitazione e ridefinizione delle indennità operative.

2. Considerazione dei valori previsti dalla Legge 78/83 dall'art. 3 e seguenti non come maggiorazioni dell'art. 2 (operativa di base) ma come valori assoluti. Tale previsione normativa consentirebbe di adeguare periodicamente nei D.P.R. concertativi gli importi delle operative di base senza l'onere di revisione delle altre operative fondamentali ed accessorie. Tale considerazione si rende necessaria nella consapevolezza che gli importi delle operative di base sono ferme al 01.12.1995 (D.P.R. 394/95) salvo alcune rivisitazioni di poche posizioni.

3. Estensione dell'Indennità Operativa di Supercampagna a tutti gli Enti coubicati così come già previsto per la Campagna all'art. 5 comma del D.P.R. 394/95; L'indennità Operativa di base del S.M. passa da 180 € a 200 €.

4. Incremento dell'Operativa di Campagna del 5% tale da giungere ad una quota del 130%;

TRATTAMENTO DI MISSIONE

1. Abrogazione del comma 3 dell'art. 11 del D.P.R. n. 52 del 16 Aprile 2009 . L'individuazione della cd. "media" degli alberghi convenzionati, risulta di difficile valutazione e spesso non adeguata ai costi della località di missione;

2. L'art 11, del D.P.R. n° 52 del 16 Aprile 2009 è sostituito dal seguente:

- Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell' amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.
- Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto di 1^ classe, relativo al trasporto ferroviario o marittimo, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.
- Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede. Nei limiti previsti dalla vigente normativa, qualora nella sede di missione non esistano alberghi convenzionati l'Amministrazione rimborsa la spesa effettivamente sostenuta.
- Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso o anche per colpa grave nel giudizio per responsabilità amministrativo-contabile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.
- **La maggiorazione dell'indennità oraria di missione, prevista dall'art.7, comma 5, del D.P.R. n°163 del 13 Giugno 2002 è rideterminata in €8 per ogni ora.**
- **Al personale in trasferta che dichiara di non aver potuto consumare i pasti, pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 85% del limite vigente, ferma restando la misura del 50% della diaria di trasferta. Il rimborso deve essere corrisposto nella misura di un pasto dopo 8 ore e di due pasti dopo 12 ore, nel limite massimo complessivo di 2 pasti ogni 24 di servizio in missione, a prescindere dagli orari destinati alla consumazione degli stessi.**
- Fermo restando quanto previsto al comma 6, ultimo periodo, per missioni superiori a 24 ore si ha diritto al rimborso del pasto, solo dietro presentazione della relativa documentazione, nel

giorno in cui si conclude la missione, a condizione che siano state effettuate almeno 5 ore di servizio fuori sede, purchè quest'ultimo pasto ricada negli orari destinati alla consumazione dello stesso. Il presente comma non si applica nei casi previsti dal comma 14 del presente comma.

- L'amministrazione è tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l'85 % delle presumibili spese di vitto.
- La località di abituale dimora o altra località può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per l'Amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati, nonché la diaria di missione qualora sia richiesto, per esigenze di servizio, di iniziare la missione dalla sede di servizio.
- Al personale comunque inviato in missione compete altresì il rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di pubblici o comunque per impossibilità a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall'amministrazione.
- I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio.
- Al personale impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima località, previsto dall'articolo 1, comm 3, della legge 26 luglio 1978, n. ° 417, rimane in trecentosessantacinque giorni.
- Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per le quali l'Amministrazione abbia iniziato d'ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
- L'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, autorizza preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di euro 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione. A richiesta è concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 90% della somma forfetaria. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative è corrisposto, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfetaria di euro 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione e circa la concessione delle spese di viaggio.
- Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n° 255 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a quindici giorni ed anche in caso di invio in missione non connessa con particolari attività di servizio di carattere operativo e che coinvolga anche una singola unità di personale.
- Al personale in trasferta che dichiara di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilanci un rimborso pari al 100% del limite vigente, ferma restando la misura del 40% della diaria di trasferta.

- **Al personale militare inviato in missione ed accasermato in strutture militari o civili convenzionate, con vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, oltre al rimborso delle spese di viaggio, compete una maggiorazione della quota di diaria giornaliera spettante di €40, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 comma 5, del D.P.R n° 163/2002. In caso di impossibilità dell'Amministrazione a fornire gratuitamente il pasto meridiano o serale è corrisposto il rimborso del predetto pasto nei limiti economici previsti dalla norma vigente. In ogni caso, l'alloggiamento deve prevedere la sistemazione in camere singole rispondenti ai normali criteri alberghieri.**
- **Anche al personale frequentatore di corsi addestrativi e formativi di durata superiore ai 15 giorni si applica la maggiorazione del comma precedente.**
- **Il trattamento di missione è riconosciuto anche in presenza di trasferte inferiori alle 4 ore, sempre che le stesse siano disposte oltre il turno giornaliero o in un giorno non lavorativo.**
- **A decorrere dal 1° giorno successivo all'entrata in vigore del presente Decreto l'indennità di missione viene così rideterminata:**
 - a. **50% per il personale non aggregato;**
 - b. **70% per il personale aggregato di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione;**
 - c. **90% per il personale aggregato di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione.**

ORARIO DI LAVORO

1. L'art 14, del D.P.R. n° 52 del 16 Aprile 2009 è sostituito dal seguente

- **La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.**
- **I servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari alla durata del servizio prestato, oltre al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate.**
- **Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario entro i limiti massimi previsti dalle disposizioni vigenti. Le eventuali ore che non possono essere retribuite, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi entro il termine che sarà stabilito da ciascuna Amministrazione con apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre le ore non recuperate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante a ciascuna Amministrazione, a condizione che la pertinente richiesta di riposo compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.**
- **Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi sia del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario di lavoro settimanale.**

- Per il personale inviato in missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore 24: per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psicofisico non inferiore a 12 ore.
- I riposi settimanali non fruiti per esigenze connesse con l'impiego in missioni internazionali sono fruiti all'atto del rientro in territori nazionale ed i recuperi e riosi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non è monetizzabile.
- Per ragioni di servizio l'Amministrazione può ricorrere all'istituto della reperibilità per esigenze di almeno dodici ore consecutive. Il personale può essere comandato di reperibilità per un massimo di sei giornate feriali e due festive nel mese.
- Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.
- Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in € 8,00.
- **Al personale che espleta un orario di lavoro superiore alle 6 ore giornaliere compete l'attribuzione del pasto anche fornendo buono pasto.**
- **Al personale richiamato in servizio in orario coincidente con le pause pranzo/cena, compete l'attribuzione del pasto anche se l'attività lavorativa è inferiore alle 6 ore.**
- **All'interno dell'orario di servizio le ore destinate alla consumazione dei pasti a richiesta dell'interessato possono essere destinate ad attività diverse, fatto salvo l'espletamento del turno ordinario.**
- **Al personale inviato in servizio fuori sede compete il recupero delle ore intercorse tra fine della missione e l'inizio del viaggio, sempre che le stesse siano state espletate al di fuori dell'orario di servizio giornaliero.**
- **Al personale inviato in servizio fuori sede impiegato, a prescindere dal regime autorizzato, oltre la durata del turno giornaliero comprensivo del tempo occorrente ai viaggi e al tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, le ore eccedenti il turno giornaliero si conteggiano come utili al completamento dell'orario settimanale di servizio.**
- **Dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto il personale militare è consentita una flessibilità oraria di ingresso/uscita, pari a 30' rispetto all'orario stabilito.**

2. Turnazioni:

- Nelle prestazioni lavorative rese in servizio di turnazione non autocompensante, articolate in turni di 12 ore, in giornate festive, danno luogo ad una maggiorazione del 30% dell'orario svolto, da compensare quale prestazione di lavoro straordinario ovvero con il recupero compensativo.
- Al personale che per esigenze di servizio inizia il proprio turno di lavoro in orario diverso da quello di base, deve essere corrisposta l'indennità di cui all'art. 5, comma 6 del D.P.R. n. 163/2002.

3. Indennità Notturna:

Al personale impiegato in turnazioni in archi temporali comprendenti orari notturni e/o festivi viene riconosciuta una indennità notturna e/o festiva pari a quelle delle Forze di Polizia.

(Proroga concessione alloggi)

1. A richiesta dell'interessato l'Amministrazione può concedere il mantenimento della titolarità della concessione al personale militare trasferito d'autorità, che sia concessionario di alloggi di servizio connessi all'incarico (ASI) o di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST) in possesso di titolo valido a condizione che:
 - non sia assegnatario di alloggio nella nuova sede,
 - nella sede di provenienza non vi siano domande giacenti per le quali l'alloggio in questione risulti idoneo. Il verificarsi di quest'ultima condizione comporta automaticamente il decadimento della titolarità;
 - il nucleo familiare continui ad occupare stabilmente l'alloggio assegnato.

IL CO.CE.R. A.M.

I DELEGATI DELLA CATEGORIA "B"